

PROTOCOLLO ATTUATIVO

della “Convenzione Quadro” tra il Tribunale di Viterbo e l’Università degli Studi della Tuscia del 18 maggio 2017

relativo ai tirocini degli studenti del DEIM

tra

il **Tribunale di Viterbo**, nella persona della Dott.ssa Maria Rosaria Covelli, nata a Roma il 6.11.1957, Presidente del Tribunale di Viterbo, domiciliata, per la carica presso la sede legale del Tribunale di Viterbo, Via G. Falcone e P. Borsellino n. 41, in prosiegua denominato “*Tribunale*”

e

il **Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa** (in prosiegua denominato “*DEIM*”) dell’Università degli Studi della Tuscia (in prosiegua denominata “*Università*”), nella persona del Direttore Prof. Stefano Ubertini, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, giusta deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2019.

Premesse

- a) Con “Convenzione Quadro per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento” stipulata in data 18 maggio 2017 (in prosiegua “*Convenzione*”), l’Università e il Tribunale hanno stipulato convenzione ai sensi dell’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- b) L’attuazione della Convenzione, secondo quanto previsto all’art. 4 della stessa, è stata rimessa alla stipula di specifici protocolli attuativi, cui si richiede di dettagliare le diverse forme di collaborazione nel rispetto della normativa in materia di tirocini curriculari, gli obiettivi perseguiti e le disposizioni di dettaglio per l’attivazione dei tirocini. Il citato art. 4 della Convenzione richiede inoltre che ciascun protocollo attuativo individui i referenti responsabili del Dipartimento interessato e del Tribunale (ed i rispettivi recapiti di posta elettronica) deputati ad interloquire e a confrontarsi sulle problematiche che dovessero insorgere nella esecuzione dei tirocini.
- c) Richiamati i rispettivi interessi istituzionali già espressi nella

Convenzione e sentito il Comitato di Indirizzo di cui all'art. 3 della Convenzione, le Parti intendono procedere alla stipula di protocollo attuativo per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti iscritti ai corsi del DEIM (nel prosieguo i "**Tirocini**"), ferma l'applicazione di quanto stabilito nella Convenzione e delle disposizioni dalla stessa richiamate.

Articolo 1 **Oggetto dei Tirocini**

1.1 I Tirocini hanno ad oggetto lo svolgimento da parte degli studenti interessati di attività formative in materia di:

- (i) amministrazione della giustizia e relativi processi di gestione;
- (ii) ragioni, modalità e meccanismi di acquisizione da esperti ausiliari terzi di competenze tecniche ai fini dell'esercizio della giurisdizione e relativo utilizzo da parte del giudice nei giudizi e procedimenti;
- (iii) gestione, supervisione e controllo di procedure, ivi comprese quelle di regolazione della crisi, affidate dal giudice a esperti ausiliari terzi.

1.2 I Tirocini avranno altresì ad oggetto attività formative non indicate al precedente § 1.1, purché alle stesse strumentali o comunque strettamente inerenti.

Articolo 2 **Obiettivi dei Tirocini**

2.1 Con l'attivazione dei Tirocini, le Parti si propongono di perseguire i seguenti principali obiettivi:

- (i) far maturare in capo ai tirocinanti esperienza nelle problematiche della amministrazione della giustizia e nei processi di relativa gestione, anche in funzione della emersione di nuove professionalità manageriali che ne possano nel tempo supportare, anche attraverso l'applicazione di innovativi modelli organizzativi ed informatici, gli obiettivi di rapidità, efficienza ed efficacia a servizio dei cittadini;
- (ii) far maturare in capo ai tirocinanti, in vista di futuri pertinenti sbocchi professionali, esperienza nei meccanismi giudiziali di risoluzione delle controversie, nonché nei procedimenti

concorsuali, nelle procedure di sovraindebitamento e nei procedimenti esecutivi;

- (iii) fornire ai tirocinanti occasioni per la comprensione dei fenomeni economici e dei traffici giuridici sottostanti i giudizi e i procedimenti di cui al precedente punto (ii);
- (iv) fornire ai tirocinanti occasioni per la comprensione del significato dei ruoli tecnici riservati dalla legge a esperti e professionisti terzi nelle varie forme della giurisdizione e, più in generale, della amministrazione della giustizia (gestori della crisi, organismi di composizione delle crisi nelle varie tipologie di procedura, liquidatori giudiziali, custodi giudiziari, commissari giudiziali, attestatori, CTU, ecc.).

2.2 Il Tribunale riserva di adottare, nelle forme, alle condizioni e nei limiti ritenuti più opportuni, linee guida volte a riconoscere e premiare, sotto il profilo professionale, il proficuo svolgimento dei Tirocini (e di eventuale prosecuzione degli stessi attraverso pertinenti tirocini anche *post lauream*).

Articolo 3

Modalità di svolgimento dei tirocini e disposizioni di dettaglio

3.1 I Tirocini si svolgeranno sotto la supervisione e il coordinamento di un giudice, il quale – tenendo in debita considerazione gli impegni universitari dello studente – determinerà le più proficue modalità temporali della collaborazione.

3.2 I Tirocini avranno durata di 6 (sei) mesi, rinnovabili su richiesta dello studente interessato e con l’approvazione del Tribunale.

3.3 I tirocinanti più esperti potranno essere utilizzati quali tutor per l’inserimento degli altri tirocinanti.

3.4 I tirocinanti potranno essere coinvolti:

- (i) compatibilmente con le esigenze dell’ufficio e con le regole processuali, come uditori in alcune fasi processuali e dell’iter formativo della decisione;
- (ii) nell’esame dei fascicoli giudiziali, al fine di estrarre le informazioni utili alla valutazione tecnica e giuridica dei magistrati;
- (iii) a supporto delle attività di mappatura dei procedimenti in corso, individuazione del relativo stato, identificazione delle attività occorrenti alla relativa definizione, ed ogni altra attività utile alla celere definizione delle posizioni;

(iv) a supporto delle attività materiali, operative e logistiche strumentali all'espletamento delle attività giudiziali.

3.5 Ciascun tirocinante formerà sintetico rendiconto mensile delle attività svolte, facendone trasmissione diretta ai Referenti di cui al successivo Articolo 4.

Articolo 4 **- Referenti -**

4.1 Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività meramente esecutive del presente protocollo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare l'avanzamento delle attività convenute.

4.2 Il Referente dell'Università è il Prof. Ermanno La Marca, email: e.lamarca@unitus.it, incardinato presso il DEIM.

4.3 Il Referente del Tribunale è il Dott. Mauro Ianigro, email: mauro.ianigro@giustizia.it.

4.4 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente, dandone comunicazione scritta.

4.5 Al fine di prendere atto dell'avanzamento delle attività, i Referenti terranno, con periodicità semestrale, si incontreranno per esaminare i rendiconti di cui al precedente Articolo 3, § 3.5, ed ogni altra esigenza connessa al proficuo svolgimento dei tirocini.

4.6 I Referenti possono rilasciare ai Tirocinanti attestati di proficuo svolgimento del tirocinio al termine del periodo di collaborazione.

Articolo 5 **- Durata -**

5.1 Il presente protocollo attuativo perdura sino a quando rimarrà in vigore la Convenzione, come anche eventualmente rinnovata.

5.2 Con la cessazione della Convenzione, il presente protocollo attuativo rimarrà in vigore al solo fine di regolare l'attività residuale degli eventuali tirocinanti.

Sottoscritto digitalmente in Viterbo alla data risultante dalla firma digitale.

Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa

Il Direttore _____

Il Tribunale di Viterbo

Il Presidente _____

Il Magistrato coordinatore _____